

Rep. /2023

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI GESTIONE
DELLE CONCESSIONI DEMANIALI E DI GESTIONE E
MANUTENZIONE DELLE AREE PORTUALI DI COMPETENZA DELLA
AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE**

*art. 44 co. 1 L.R. 38/2007
art. 3 co. 1 lett. d) ed e) e art. 19 co. 3 della L.R. 23/2012*

tra

L'AUTORITÀ PORTUALE REGIONALE

e

IL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA

L'anno duemilaventitre addì del mese di **marzo** tra i Sigg.ri:

Alessandro Rosselli, nella sua qualità di Segretario Generale dell'Autorità Portuale Regionale, con sede in Viareggio Via Lungo Canale Est 11;

Davide Montauti, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Campo nell'Elba (LI) con sede in Marina di Campo, Piazza Dante Alighieri n. 1;

PREMESSO CHE:

- l'art. 105 comma 2 lett. l) del D. Lgs. n. 112/98 conferisce alle Regioni ed agli Enti locali le funzioni di rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;
- con L.R. 28/05/2012 n. 23 è stata istituita l'Autorità Portuale Regionale, quale ente dipendente della Regione Toscana, che svolge nei porti di competenza le funzioni istituzionali previste dall'art. 3 della suddetta Legge

e tra queste le funzioni di gestione e manutenzione delle aree portuali (comma 1 lett d) e la gestione delle concessioni demaniali e di ogni altra concessione o autorizzazione nelle aree portuali (comma 1 lett e);

- l'art. 27 comma 3 della L.R. 88/98, di attribuzione agli Enti locali di funzioni amministrative, fa salve le funzioni in materia di porti regionali per i quali è istituita l'Autorità Portuale Regionale;

- con Delibera n. 6 del 19/10/2015 il Comitato Portuale del porto di Marina di Campo ha approvato il documento di *indirizzi, criteri e direttive per la gestione delle aree demaniali marittime, specchi acquei ed altre aree ricadenti nella competenza dell'Autorità Portuale Regionale ai sensi della L.R. 28 maggio 2012, n. 23*;

- l'art. 29 comma 1 del suddetto documento stabilisce che l'Autorità Portuale Regionale può, ai sensi dell'art. 19 comma 3 della L.R. 23/2012, avvalersi, in tutto o in parte, per le funzioni di gestione attribuite alla sua competenza, degli uffici dei Comuni in cui ricadono le aree portuali assegnate;

- il comma 2 del medesimo articolo 29 stabilisce che tale avvalimento viene definito con la sottoscrizione di apposita convenzione tra Autorità Portuale e Comune interessato e secondo i contenuti nello stesso comma definiti;

- il comma 3 del suddetto art. 29 stabilisce anche che l'Autorità Portuale Regionale, oltre che per lo svolgimento delle funzioni amministrative, può avvalersi degli Uffici competenti dei Comuni interessati, previa sottoscrizione di apposita convenzione, anche per affidamento di servizi ed interventi di manutenzione per la gestione delle aree portuali in coerenza con i disposti della L.R. n.38/2007;

Visti gli Artt. 30, 81, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto le modalità attuative per le funzioni di cui alla L.R. 23/2012 art. 3 comma 1 lett. d) gestione e manutenzione delle aree portuali e art. 3 comma 1 lett e) rilascio e gestione delle concessioni demaniali e di ogni altra concessione o autorizzazione nelle aree portuali.

Le parti riconoscono, per considerazioni di carattere territoriale, l'opportunità che la gestione e manutenzione delle aree portuali attraverso l'affidamento dei servizi e dei lavori di manutenzione ordinaria nonché le funzioni amministrative per l'esercizio della funzione di gestione del demanio marittimo sia svolta dal Comune di Campo nell'Elba.

In virtù di quanto sopra considerato, con la stipula della presente convenzione e sulla base delle risorse regionali (spese correnti) annualmente attribuite per il porto di Marina di Campo, l'Autorità Portuale in riferimento ai contenuti del richiamato art. 29 del *documento di indirizzi, criteri e direttive* si avvale del Comune di Campo nell'Elba in particolare per le seguenti attività:

- gestione dei contratti ed ogni altra attività ad essi connessa per l'affidamento dei servizi e dei lavori per la gestione e la manutenzione ordinaria delle aree a terra ed a mare del porto di Marina di Campo, riguardanti in particolare la pulizia degli specchi acquei, le utenze ed i servizi, gli interventi relativi agli impianti

nell'ambito portuale e la segnaletica orizzontale e verticale;

- gestione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, in coerenza con il *documento di indirizzi, criteri e direttive* richiamato, con particolare riferimento all'esercizio delle attività istruttorie di ogni procedimento amministrativo inerente il rilascio di autorizzazioni o concessioni in ambito demaniale marittimo ed ogni altro procedimento delegato dal Comitato Portuale, fermo restando i compiti attribuiti dalla Legge al Comitato Portuale in materia di rilascio concessioni ed autorizzazioni in ambito demaniale marittimo. Tra le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo rientrano anche:

- l'emanazione di ordinanze per la disciplina delle aree portuali;
- l'effettuazione di ogni comunicazione necessaria al corretto e completo esercizio delle funzioni amministrative di cui sopra, quali ad esempio e senza alcuna pretesa di esaustività, diffide al rilascio di aree demaniali, ordinanze di sgombero, adozione di provvedimenti di urgenza etc.;
- la richiesta del canone di concessione, degli indennizzi e dell'addizionale regionale nelle forme e con le modalità vigenti, per tutti gli utilizzatori a qualunque titolo delle aree e specchi acquei demaniali marittimi compresi nell'ambito portuale di riferimento;
- i poteri di autotutela dei beni demaniali e di polizia per il completo esercizio delle funzioni di amministrazione attiva.

Il Comune è altresì competente all'espletamento delle procedure ad

evidenza pubblica, ad eccezione dei casi di titolarità di titolo concessorio, per l'assegnazione dei beni, previa approvazione delle modalità e dei criteri da parte del Comitato Portuale. In coerenza con i contenuti dell'art. 29 comma 2 lett c) e lett e) del documento di indirizzi, criteri e direttive, al fine della verifica dell'esercizio delle funzioni assegnate, il Comune di Campo nell'Elba trasmette trimestralmente all'Autorità Portuale Regionale una relazione sulle attività svolte inerenti la gestione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, comprendente gli interventi effettuati per autotutela dei beni demaniali e di polizia.

Il Comune di Campo nell'Elba trasmette trimestralmente all'Autorità Portuale Regionale un relazione delle attività inerenti la gestione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo eseguite, tra cui gli interventi per autotutela dei beni demaniali e di polizia effettuati.

Resta di competenza dell'Autorità Portuale Regionale, nella persona del Segretario Generale, la sottoscrizione degli atti formali ai sensi del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di attuazione.

Il Comune di Campo nell'Elba, in coerenza con il vigente Piano Regolatore Portuale e con il *documento di indirizzi, criteri e direttive*, provvede, se ritenuto opportuno, con proprio atto, di concerto con l'Autorità Marittima, a definire la disciplina per l'uso delle banchine e degli specchi acquei non assentiti in concessione per l'assegnazione degli accosti e dello stazionamento dei natanti e delle unità navali in transito nonché alla sua attuazione.

Per quanto non espressamente disciplinato l'Autorità Portuale e l'Amministrazione comunale di Campo nell'Elba possono comunque procedere ad accordi operativi/integrativi della presente convenzione.

Articolo 3 - CLAUSOLA FINANZIARIA

L'Autorità Portuale rende disponibili al Comune di Campo nell'Elba, per le attività di gestione e manutenzione ordinaria delle aree portuali, le risorse regionali di natura corrente annualmente attribuite con Delibera di Giunta Regionale, in coerenza con il Bilancio di previsione dell'Autorità e sulla base dei relativi impegni di spesa del settore regionale competente.

Le somme saranno erogate al Comune di Campo nell'Elba in due *tranche* semestrali, la prima pari al 50% del valore economico attribuito dalla Delibera di Giunta Regionale sopra detta, in coerenza con le previe erogazioni delle risorse correnti alla Autorità da parte della Regione Toscana.

La seconda *tranche*, comunque non superiore al 50% del valore economico attribuito dalla Delibera di Giunta Regionale, sarà liquidata al Comune Campo nell'Elba a consuntivo, previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute nell'anno di riferimento, da trasmettere alla Autorità portuale entro il mese febbraio dell'anno successivo.

Il Comune di Campo nell'Elba introiterà altresì, anche a rimborso delle prestazioni effettuate in materia di avvalimento di personale, l'importo dei diritti e le spese di istruttoria per le pratiche demaniali marittime in ambito portuale.

Le eventuali sanzioni comminate e incamerate dall'Autorità nell'ambito portuale di Marina di Campo saranno comunque rese disponibili per gli interventi di manutenzione in ambito portuale.

L'esercizio delle funzioni avviene in nome proprio del Comune di Campo nell'Elba e per conto altrui rappresentato dall'Autorità Portuale, con le

conseguenti responsabilità civili, penali ed amministrative previste dalle disposizioni vigenti e nei limiti del mandato conferito all'ente territoriale.

Articolo 4 - DURATA E CLAUSOLE FINALI

La durata della presente convenzione è fissata e stabilita in *anni tre*, dal 2023 a tutto il 2025, e potrà essere modificata solo in forma scritta ed a seguito di nuovi accordi tra le Parti in presenza delle condizioni legittimanti. Qualora i trasferimenti di cui all'art. 3, garantiti dal bilancio di previsione annuale della Regione Toscana, risultassero insufficienti per il proficuo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, il Comune di Campo nell'Elba si riserva di risolvere il presente accordo senza onere a suo carico con una comunicazione inviata via pec all'Autorità Portuale Regionale con un preavviso di 30 giorni.

Del presente atto si farà luogo a registrazione solo "in caso d'uso" ed in tale evenienza tutte le spese sono ad integrale carico del richiedente.

Art. 5 - ESENZIONI PER BOLLO E REGISTRAZIONE

Per tali adempimenti, si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, art.16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n.7 pagine.

Per l'Autorità Portuale Regionale
Il Segretario generale
Arch. Alessandro ROSSELLI

Per l'Amministrazione Comunale
Il Sindaco
Dott. Davide MONTAUTI